



Città di Fabriano

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventidue** il **diciannove** del mese **Aprile** alle ore **18:30** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso prot. n. 13209 del 08/04/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Atto nr. **25**

Nome	Funzione	Presente	Nome	Funzione	Presente
SANTARELLI GABRIELE	Sindaco	si	FILIPPONI FABIO	Consigliere	si
SANTARELLI STEFANIA	Consigliere	si	TONDO TOMMASO	Consigliere	si
TOBALDI GIUSEPPINA	Presidente	si	PASQUINI SILVANO	Consigliere	si
LA ROVERE GUIDO	Consigliere	si	BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere	si
MARANI ROBERTO	Consigliere	no	CROCETTI MICHELE	Consigliere	si
STAZI ROBERTA	Consigliere	no	STROPPA RENZO	Consigliere	no
ROMANI ANDREA	Consigliere	si	PALLUCCA BARBARA	Consigliere	si
TISI MONICA	Consigliere	si	ARTECONI VINICIO	Consigliere	no
BETTI ALESSIO	Consigliere	si	GIOMBI ANDREA	Consigliere	no
PALAZZI CLAUDIA	Consigliere	si	CINGOLANI VANIO	Consigliere	si
ROSSI PAOLO	Consigliere	si	SCATTOLINI VINCENZO	Consigliere	no
MANCINI CLENIO	Consigliere	si	STROPPA OLINDO	Consigliere	no
CESARONI EURO	Consigliere	si			

Consiglieri assegnati n. 25

Consiglieri presenti n. 18

Scrutatori: LA ROVERE GUIDO, TONDO TOMMASO, BALDUCCI GIOVANNI

Presiede l'adunanza **Giuseppina Tobaldi** in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale **Avv. Vania Ceccarani**.

La seduta è **pubblica**.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: DI MAIO VINCENZA, FIORUCCI ODERISI NELLO, ARCIONI IOSELITO, PAGNONCELLI BARBARA, VENANZONI ILARIA



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

(Proposta n. 12 del 09/03/2022)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è stata ridisciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in attuazione del sopracitato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Viste le disposizioni dell'art. 5-decies del D.L. n. 146 del 21/10/2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17/12/2021, che ha modificato i criteri per la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU, disponendo che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

Preso atto pertanto che la nuova definizione di abitazione principale ai fini dell'imposta è contenuta nell'art.1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021, che viene riportato di seguito:

“b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;”

Rilevato che sono assimilate all'abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

Considerato che l'art 6 del regolamento comunale sopra citato prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, ha confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, ha stabilito che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli (compresi quelli situati nel Comune di Fabriano), ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visto che l'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, ha confermato la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che l'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, questo Comune ha previsto, con il Regolamento di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

disciplina dell'imposta, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

Considerato che l'art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 1, comma 743 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha previsto che, limitatamente all'anno 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'imposta municipale propria non è dovuta per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) dello stesso art. 78 D.L. 104/2020, ovvero per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, i quali dovranno presentare la dichiarazione IMU al Comune di Fabriano, entro il 30 giugno 2023, elencando le unità immobiliari esenti. Per ogni unità dovrà essere indicato il tipo di utilizzo e/o l'attività esercitata nell'immobile, tra quelle che danno diritto all'esenzione; dovrà essere inoltre attestato che il possessore è anche gestore dell'attività;

Considerato che il Comune di Fabriano è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico" ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 16, come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2022;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

Visto che il comma 751 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, restando a tal fine obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2020 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020 (nel rispetto di quanto previsto dai su citati commi da 748 a 754 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019), confermate per l'anno 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6/7/2021;

Atteso che è volontà dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU stabilite per l'anno 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6/7/2021, come riportate di seguito:

N.	TIPOLOGIA	ALIQUOTA - DETRAZIONE
1	Unità immobiliare (categorie catastali da "A/2 ad A/7") adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	ESCLUSA
2	Unità immobiliare categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità ptinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" assimilata all'abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.	6 per mille con detrazione € 200,00
3	Casa familiare (e relative pertinenze) , categorie catastali da "A/2 ad A/7", assegnata al genitore affidatario dei figli , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione	ESCLUSA
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da "A/2 ad A/7" posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di	ESCLUSA



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	ESCLUSE
6	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSI
7	Unità immobiliare (e relative pertinenze) , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESCLUSA
8	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da "A/2 ad A/7" concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodato deve essere registrato; - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Comune di	9,8 per mille con riduzione della base imponibile del 50%



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	<p>Fabriano);</p> <p>- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia.</p> <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Fabriano, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	
9	<p>Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).</p>	9,8 per mille
10	<p>Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. <u>Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione.</u></p>	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
11	<p>Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.</p>	9,8 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
12	<p>Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.</p>	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
13	<p>Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo</p>	7,6 per mille



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	con riduzione dell'aliquota del 25%
14	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	zero
15	Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	10,6 per mille
16	Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)	10,6 per mille
17	Aree edificabili	10,00 per mille
18	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.	7,6 per mille con detrazione € 200,00
19	Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 (per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)	9,9 per mille
20	Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero
21	Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.	9,8 per mille

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

Preso atto che il decreto ministeriale di cui al sopracitato comma 756 non è stato ad oggi adottato e che, di conseguenza, la differenziazione delle aliquote può continuare ad essere autonomamente definita dai comuni, come chiarito anche dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2020;

Tenuto conto che ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2022, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della Legge n. 160 del 2019;

Atteso che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2022, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2022** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2021;

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per l'invio telematico delle deliberazioni di cui sopra dovranno essere rispettate le specifiche tecniche del formato elettronico previste dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 7/D del 21 settembre 2021;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (G.U. n. 49 del 28/2/2022), che all'art. 3, comma 5 - sexiesdecies prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021), è differito al 31 maggio 2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'imposta municipale propria deliberate per l'anno 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6/07/2021, riportate di seguito:

N.	TIPOLOGIA	ALiquOTA - DETRAZIONE
1	Unità immobiliare (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	ESCLUSA
2	Unità immobiliare categorie catastali “A/1 - A/8 ed A/9” adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità pertinenziale	6 per mille



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali “A/1 - A/8 ed A/9” assimilata all’abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.	con detrazione € 200,00
3	Casa familiare (e relative pertinenze) , categorie catastali da “A/2 ad A/7”, assegnata al genitore affidatario dei figli , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione	ESCLUSA
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	ESCLUSA
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	ESCLUSE
6	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSI
7	Unità immobiliare (e relative pertinenze) , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo	ESCLUSA



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	
8	<p>Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da "A/2 ad A/7" concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il comodato deve essere registrato;- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Comune di Fabriano);- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Fabriano, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	<p>9,8 per mille con riduzione della base imponibile del 50%</p>
9	Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).	<p>9,8 per mille</p>
10	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il locatario deve avere la residenza	<p>7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%</p>



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

	<u>anagrafica nell'abitazione.</u>	
11	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.	9,8 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
12	Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
13	Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
14	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	esenti
15	Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	10,6 per mille
16	Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)	10,6 per mille
17	Aree edificabili	10,00 per mille
18	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.	7,6 per mille con detrazione € 200,00



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

19	Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 (per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)	9,9 per mille
20	Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero
21	Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.	9,8 per mille

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, decorrono dal 1° gennaio 2022;

3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni I.M.U. deliberate per l'anno 2022 sono adottate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020;

4) di stabilire che:

a) ai fini della scelta dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 5-decies del D.L. n. 146 del 21/10/2021, convertito nella Legge n. 215 del 17/12/2021, è obbligatorio presentare, entro il 30/06/2023, apposita dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale; il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019";

b) per beneficiare dell'esclusione sopra riportata al n. 4 (abitazioni di anziani o disabili), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

c) per beneficiare dell'esclusione sopra riportata ai n. 6 e 7 (alloggi sociali e abitazioni forze armate), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2023, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U.;

d) per l'applicazione dell'aliquota sopra riportata al n. 8 (abitazioni in comodato gratuito), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2023, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. allegando relativo contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

e) l'agevolazione per le abitazioni locata a canone concordato, sopra riportata ai nn. 10, 11, 12 e 13, si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
19/04/2022

Delibera n.
25

rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata in esame, sopra riportata ai nn. 10, 11, 12 e 13, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2023 la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati, allegando relativo contratto di locazione a canone concordato, incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;
- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone concordato da parte del contribuente;

f) per l'esenzione dell'imposta sopra riportata al n. 14 (beni merce), pena la mancata applicazione della stessa, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2023 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. ed apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

g) i possessori degli immobili del settore dello spettacolo, per i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020, non è dovuta l'imposta per l'anno 2022, dovranno presentare la dichiarazione IMU al Comune di Fabriano entro il 30 giugno 2023, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note che si tratta di immobile esente, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020, posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per i quali l'art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 1, comma 743 della Legge 234/2021, è prevista la riduzione del 62,50% dell'imposta per l'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, devono presentare la dichiarazione IMU, riportando la seguente o analoga dicitura: "*abitazione posseduta da pensionato estero: si attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 743 della Legge 234/2021 per la riduzione del 62,50%*", allegando la documentazione utile a comprovare la percezione della pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Le dichiarazioni presentate per fruire della soppressa agevolazione per i "pensionati AIRE", in vigore fino all'anno 2019, **non** sono valide anche per la nuova agevolazione, che richiede differenti requisiti;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 16, del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 756 della Legge 234/2021, gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in seguito al sisma del 2016, sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2022;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del	Delibera n.
19/04/2022	25

6) di inviare per via telematica, entro il 14/10/2022, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico previste dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno;

7) di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Sargenti.

Di rendere il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Il Dirigente ad Interim

Dott. Cataldo Strippoli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

Illustra il Sindaco Gabriele Santarelli;

Esce il consigliere Michele Crocetti; consiglieri presenti 17;

Entra il consigliere Andrea Giombi; consiglieri presenti 18;

In assenza di ulteriori interventi la Presidente Giuseppina Tobaldi pone in votazione la proposta iscritta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022." ;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 3^a Commissione Consiliare nella Seduta del 08/04/2022;

Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale su supporto digitale custodita agli atti della Segreteria, a supporto documentale e probatorio dello svolgimento di seduta;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 18, 14 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca), espressi mediante sistema elettronico di voto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022."

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 18, 14 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca), espressi mediante sistema elettronico di voto;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giuseppina Tobaldi

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Vania Ceccarani

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

12

del

09/03/2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Cataldo Strippoli)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

12

del

09/03/2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

ATTESTAZIONE

Sulla presente proposta non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il Dirigente

(dott.sa Silvia Campanella)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19/04/2022	Delibera n. 25
---------------------------------	--------------------------

(Proposta n. 12 del 09/03/2022)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 9 maggio 2022 e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i).

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL SEGRETARIO

(f.to avv. Vania Ceccarani)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i